

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SAN GENESIO ED UNITI (PV), SANTA
MARIA DELLA VERSA (PV), ALBUZZANO (PV) E SAN CIPRIANO PO (PV).**

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di Dicembre, presso la sede del Comune di San Genesio ed Uniti, tra:

- il Comune di San Genesio ed Uniti, C.F. 00468360185, con sede in Via Riviera, n. 23, San Genesio ed Uniti (PV), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,
- il Comune di Santa Maria della Versa, C.F. 01484840184, con sede in P.zza Ammiraglio Faravelli n. 1, Santa Maria della Versa (PV), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,
- il Comune di Albuzzano, C.F. 00467340188, con sede in Piazza Venco, n. 1, Albuzzano (PV), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,
- il Comune di San Cipriano Po, C.F. 84001010184, con sede in Piazza G. Matteotti, n. 7, San Cipriano Po (PV), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,

Premesso che:

- con d. C.C. n. 39 del 25.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Genesio ed Uniti ha prorogato la durata dell'attuale convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, sottoscritta in data 28.12.2020, di classe II, fra i Comuni di San Genesio ed Uniti (PV), Santa Maria della Versa (PV), Albuzzano (PV) e San Cipriano Po (PV), approvando lo schema della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 465/1997;
- con d. C.C. n. 34 del 22.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Santa Maria della Versa ha prorogato la durata dell'attuale convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, sottoscritta in data 28.12.2020, di classe II, fra i Comuni di San Genesio ed Uniti (PV), Santa Maria della Versa (PV), Albuzzano (PV) e San Cipriano Po (PV), approvando lo schema della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 465/1997;
- con d. C.C. n. 33 del 29.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Albuzzano ha prorogato la durata dell'attuale convenzione per la gestione in forma associata del servizio

di segreteria comunale, sottoscritta in data 28.12.2020, di classe II, fra i Comuni di San Genesio ed Uniti (PV), Santa Maria della Versa (PV), Albuzzano (PV) e San Cipriano Po (PV), approvando lo schema della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 465/1997;

- con d. C.C. n. 35 del 21.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Cipriano Po ha prorogato la durata dell'attuale convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, sottoscritta in data 28.12.2020, di classe II, fra i Comuni di San Genesio ed Uniti (PV), Santa Maria della Versa (PV), Albuzzano (PV) e San Cipriano Po (PV), approvando lo schema della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 465/1997;

si conviene e stipula quanto nel seguito, con effetto immediato dalla sottoscrizione delle parti.

Art. 1 – Oggetto e finalità

I Comuni in premessa individuati stipulano la presente Convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, prevedendo che un unico Segretario comunale svolga le proprie funzioni in tutti gli Enti, con le seguenti finalità:

- a) ottenere un significativo risparmio della relativa spesa,
- b) avviare l'integrazione amministrativa fra Enti, anche alla luce delle recenti normative in materia di gestione associata obbligatoria;
- c) garantire, comunque, la piena funzionalità dell'Ufficio.

Art. 2 – Comune capo Convenzione

Il Comune di San Genesio ed Uniti assume la veste di Comune capo Convenzione.

Spetta al Comune capo Convenzione l'espletamento di tutti gli atti amministrativi relativi al rapporto funzionale con il Segretario Comunale, ivi comprese la nomina e revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

La nomina e la revoca dovranno essere precedute dall'acquisizione del parere scritto da parte dei Sindaci dei Comuni convenzionati, da trasmettere entro dieci giorni dalla richiesta; in assenza di tale parere nei termini suddetti, il Sindaco del Comune capo Convenzione potrà procedere senza ulteriori formalità.

Qualora la revoca debba essere adottata per violazione dei doveri d'ufficio concretizzatasi presso Comune diverso dal capo Convenzione, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, D.P.R. n. 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono adottati dal Comune in cui è stata commessa la violazione stessa; la deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta

la revoca del Segretario viene trasmessa, entro trenta giorni, al Sindaco del Comune capo Convenzione, affinché adotti il provvedimento finale di revoca o di diniego.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Art. 3 – Durata e scioglimento

La presente convenzione è da intendersi valida dal 01/01/2022 e fino alla data del 31/12/2026.

Non è previsto il tacito rinnovo, tuttavia entro il trentesimo giorno precedente il termine naturale, la Convenzione potrà essere prorogata, con semplice concorde deliberazione in tal senso da parte dei Consigli Comunali degli Enti interessati, nella quale sarà stabilito il nuovo termine.

È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri Comuni ai sensi di legge.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo-convenzione.

È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'ex Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 4 – Gestione dell'Ufficio

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni e necessità degli apparati burocratici degli Enti.

Il calendario sarà stabilito in accordi tra i Sindaci del Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio; ai sensi dell'art. 19 del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, in ogni caso, i tempi di lavoro saranno correlati in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità o titolare di diversa sede, incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, eventualmente previa indicazione da parte del Sindaco del Comune capo Convenzione.

Ove ritenuto necessario od opportuno, ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati può richiedere, con preavviso di almeno dieci giorni, un incontro con gli altri Sindaci e con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

Art. 5 – Rapporti finanziari ed economici

Il Comune capo Convenzione provvede all'erogazione dell'intero trattamento economico fondamentale del Segretario Comunale, così come determinato dagli artt. 105 e seguenti del CCNL del 17/12/2020 relativo al personale dell'area delle funzioni locali, nonché al versamento degli oneri previdenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, nonché alla erogazione del rimborso spese per gli spostamenti tra i Comuni convenzionati, per i quali si autorizza l'uso del mezzo proprio, dietro presentazione di nota analitica trimestrale a cura del Segretario stesso, calcolato come prodotto tra la distanza chilometrica più breve che separa i Comuni convenzionati tra i quali si è svolto lo spostamento, secondo il sito internet "Google Maps", e la quinta parte del prezzo medio corrente della Benzina "verde" nel trimestre, escludendosi, in ogni caso, il rimborso del tragitto fra Comuni convenzionati ed abitazione del Segretario.

La riscossione da parte del Comune capo Convenzione delle quote di spesa poste a carico degli altri Comuni convenzionati avviene semestralmente, su presentazione di apposita nota da parte dell'Ufficio finanziario, secondo le seguenti percentuali:

- a) 30% (trenta per cento) a carico del Comune di San Genesio ed Uniti – capo convenzione -;
- b) 45% (quarantacinque per cento) a carico del Comune di Santa Maria della Versa;
- c) 20% (venti per cento) a carico del Comune di Albuzzano;
- d) 5 % (cinque per cento) a carico del Comune di San Cipriano Po.

La quota di spettanza deve essere liquidata al Comune capo Convenzione entro i trenta giorni successivi; sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Gli eventuali compensi riconosciuti a titolo di maggiorazione per funzioni aggiuntive conferite dai Sindaci a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale, sono ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico.

I diritti di segreteria per l'attività di rogito, da onerarsi nel rispetto delle vigenti norme di legge e contrattuali, sono ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse è stata svolta l'attività.

Le missioni svolte nell'interesse di un solo Comune sono a carico dell'Ente interessato.

I buoni pasto sono erogati, in equa misura dagli Enti interessati, nelle giornate in cui il Segretario effettua il rientro pomeridiano. In nessun caso sono dovuti i buoni pasto, per gli Enti che non li abbiano istituiti.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato spetta, per gli incarichi a scavalco fino a 60 giorni, una percentuale sulla retribuzione del 15% mentre, per incarichi a scavalco superiori a 60 giorni, una percentuale del 25% della retribuzione complessiva in godimento; detto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, sono ripartiti tra i Comuni in base alle percentuali indicate al comma 2 del presente articolo.

In base alle medesime percentuali sono ripartite le spese occorrenti per eventuali corsi di formazione professionale del Segretario Comunale, la quota di spettanza dell'ex fondo finanziario di mobilità dei Segretari Comunali (a valere sulla trattenuta operata sul F.S.C. del Comune capofila) ed ogni altro onere economico previsto dal CCNL vigente.

Art. 6 classificazione della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi dell'art 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020 (G.U. – serie generale - n. 297 del 30.11.2020), avente ad oggetto: *“Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e Provinciale”*, adottato ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12, del D.L. n. 162 del 30.12.2019 convertito con modificazioni in Legge n. 8 del 28.02.2020), è classificata in classe II (totale abitanti al 31.12.2020: n. 10.407), essendo la composizione demografica dei Comuni al 31/12/2020 la seguente:

- San Genesio ed Uniti (PV) – capofila – 4.008
- Santa Maria della Versa (PV) - 2.305
- Albuzzano (PV) – 3.617
- San Cipriano Po (PV) - 477

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge e del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, le deliberazioni dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, i decreti della Unità di missione istituita con D.M. Interno 31/07/2010, i Regolamenti e Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei Consigli comunali di tutti gli Enti stipulanti, viene inviata, in copia integrale e conforme, all'Ill.mo Sig. Prefetto di Milano, presso l'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Lombardia.

L.C.S.

PER IL COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI

Il Sindaco – F.to Enrico Giuseppe Tessera

PER IL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA

Il Sindaco – F.to Stefano Riccardi

PER IL COMUNE DI ALBUZZANO

Il Sindaco – F.to Marco Tombola

PER IL COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

Il Sindaco – F.to Giovanni Maffoni